

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"Presepe Vivente Grottammare"

Art. 1

Costi tuzi one

1. E' costituita, con sede in Grottammare, vicolo Appennino n. 6, l'associazione denominata "Presepe Vivente Grottammare" - di utilità sociale e non lucrativa, i cui associati sono gli organizzatori (i quali, per il maggior numero, devono risiedere nel Comune di Grottammare) e i figuranti di detto presepe.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). Detto termine potrà essere prorogato o l'associazione anticipatamente sciolta dall'Assemblea degli associati.

Art. 2

Atti vi tà

1. L'associazione, attuando i principi espressi dalle leggi vigenti in materia (principi richiamati anche dallo Statuto del Comune di Grottammare), trae l'idea e l'ispirazione comunitaria e sociale dalle antiche Confraternite religiose nonché dalle laiche "Società di Mutuo Soccorso" in passato esistenti, pur connotandosi come associazione libera e laica.

La stessa ha lo scopo di:

1. organizzare ogni anno una edizione del Presepe Vivente presso il Paese Alto di Grottammare il 26 dicembre, il 1° ed il 6 gennaio, fermo restando che dette date possono subire variazioni a discrezione ed insindacabile decisione del Comitato Organizzatore o Consiglio Direttivo;

2. organizzare ogni anno manifestazioni di aggregazione sociale a carattere culturale e ricreativo, che possano accrescere la cultura e la spiritualità dei figuranti, quali, ad esempio, feste di carnevale per bambini ed adulti, lotterie, pesche di beneficenza, veglioni sociali di fine anno, pellegrinaggi, viaggi di istruzione, conferenze su tematiche di interesse culturale, incontri conviviali, concerti, mostre d'arte e di fotografia, anche interessando istituti scolastici quali collaboratori e/o quali fruitori, purché, in ogni caso, dette attività siano finalizzate alla beneficenza nonché all'assistenza e al conforto morali e spirituali, a favore di chi ne ha bisogno.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si dà atto che dette attività benefiche possono consistere nella raccolta di viveri e vestiario, nelle cosiddette "adozioni a distanza", in atti concreti di intervento a tutela di situazioni di bisogno in cui versano soci o non soci (atti da porre in essere nel rispetto della dignità e della *privacy* dei destinatari), il tutto a discrezione del Consiglio Direttivo.

Ogni edizione del presepe vivente verrà caratterizzata da un'opera di solidarietà, compatibilmente con i mezzi a disposizione come da bilancio.

L'associazione intende rimanere fedele allo spirito francescano del Presepe, in modo che la Sacra Rappresentazione dello stesso, ben lungi dal costituire una vuota esibizione, sia una viva testimonianza di fede, cultura, fratellanza, solidarietà e pace.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, fondandosi su principi di sussidiarietà e partecipazione popolare nonché sul volontariato dei soci.

La stessa intende assumere, dal Comune di Grottammare, l'incarico di organizzare annualmente la manifestazione invernale del presepe vivente, e a tal fine si propone di collaborare principalmente con l'Amministrazione comunale e comunque con tutte le Autorità eventualmente interessate dall'organizzazione del presepe vivente, collaborazione indispensabile per garantire il supporto logistico all'accoglienza dei visitatori che confluiranno nel centro storico di Grottammare nelle tre serate della manifestazione nonché per garantire l'incolumità dei medesimi.

Potranno collaborare alla realizzazione del presepe vivente anche esponenti di diverse confessioni religiose e cittadini di ogni nazionalità, purché la loro opera non sia in contrasto con la tradizione del Presepio.

Art. 3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci, divisi in quattro categorie: Fondatori, Onorari, Ordinari, Sostenitori.
Sono soci Fondatori quelli risultanti dall'Atto Costitutivo.
Sono soci Ordinari i Figuranti, ossia coloro che hanno anticipato le spese per l'acquisto personale dei costumi (e/o accessori) o hanno versato un piccolo contributo associativo annuale (se hanno già il costume), nell'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Sono soci Sostenitori coloro che contribuiscono a potenziare gli scopi istitutivi dell'Associazione, versando la quota annuale nell'importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, anche come Sponsors della manifestazione, con libere elargizioni.
L'iscrizione dei soci è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.
L'adesione è libera e comporta la sola iscrizione nel libro dei soci.
Sono Soci Onorari il Vescovo pro-tempore, i Parroci e quanti si riterrà opportuno da parte del Consiglio Direttivo.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7

Consiglio di rettivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da nove ad undici membri. Esso può cooptare un assistente spirituale, che dovrebbe essere un Religioso francescano dell'Oasi S. Maria dei Monti di Grottammare. Questi può esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente almeno tre volte l'anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario, il vice presidente, ed eventualmente un Responsabile Pubbliche Relazioni;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8

Presi dente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 9

Segretari o

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Art. 10

Collegio dei revi sori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, quando richiesto per legge, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Fermo quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15

Bilanci o rendi conto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi che decide una devoluzione dell'eventuale patrimonio dell'ultimo anno residuo, sempre dedotte le passività, per opere di utilità sociale (vedi Art.2).
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 18

Collaborazione con altre associazioni

L'Associazione collabora con le altre associazioni del territorio, soprattutto con la Protezione Civile, la Confraternita delle Misericordie e i gruppi e movimenti giovanili d'ispirazione ecclesiale (Scout, Azione Cattolica, Neocatecumenato, Compagnia dei Tipi Loschi del Beato Piergiorgio Frassati, ecc.), con la Diocesi e con le Parrocchie, coinvolgendo - vista la natura sacra del Presepe Vivente - i Parroci. Per ogni comunicazione, è consultabile sempre il sito internet, che funge da bacheca dell'Associazione e da organo promotore della stessa, all'indirizzo elettronico: <http://www.webalice.it/carsus/>

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.